

Verbale di ASSEMBLEA IN SEDUTA STRAORDINARIA dei soci

dell'Associazione PRO LOCO FARNETTA

In data 3 novembre 2022, in prima convocazione, alle ore 23:00, presso i locali della ex-Scuola Elementare di Farnetta, e il 4 novembre alle 21:00, in seconda convocazione, è stata indetta dal Presidente, sig.ra Catalucci Patrizia, l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

All'ordine del giorno l'adeguamento dello Statuto Sociale, affinché sia reso conforme alla disciplina di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora in poi CTS).

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, sig.ra Patrizia Catalucci e svolge funzione da Segretario la sig.ra Doris Antonini.

Oltre ai due sopra citati sono presenti i soci: Ferretti Orietta, Ricci Erika, Marcelli Fabio, Ruggeri Alessandro, Antonini Stefano, Francia Antonini Roberta, Vitali Galia, Fallocco Luciano, Vitali Francesco, Fraschini Vania, Fraschini Fabio, Paolucci Romina, Michelini Sabatino, Ciculi Matteo, Ciculi Mauro, Francia Germondani Roberta, Germondani Alberto.

Essendo andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea dei soci risulta regolarmente costituita in seconda convocazione e il Presidente dichiara aperta la seduta.

In base all'art. 8 dello Statuto vigente - *"L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei soci presenti e rappresentati..."* - l'Assemblea è legittimata a deliberare sull'argomento. Il Presidente illustra all'Assemblea le motivazioni che hanno portato alla redazione del nuovo Statuto di cui si era discusso già in precedenti Assemblee dei Soci e che risulta co-

gente per lo sviluppo della Pro Loco in risposta alle richieste legislative e verso le quali ci si era incamminati già iscrivendo l'Associazione nel registro APS regionale (Associazione di Promozione Sociale). Il presente Statuto permette alla Pro loco la definitiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione sociale (APS), essendo lo Statuto attuale non conforme ai contenuti obbligatori previsti dalla Riforma del Terzo Settore.

I contenuti obbligatori che sono presenti nel nuovo Statuto fanno riferimento a quanto specificatamente previsto dal CTS e il testo statutario è stato redatto facendo riferimento al fac simile di Statuto per APS del CESVOL. Tale modello è stato indicato dalla stessa Regione Umbria in calce all'email inviata il 4 ottobre 2022, avente per oggetto "Consolidamento trasmigrazione RUNTS".

Il testo del nuovo Statuto viene proiettato ai presenti per consentire una lettura condivisa con i soci e il Presidente dà parola al Segretario per esplicitarne il contenuto.

Il Segretario si sofferma sull'art.4 del nuovo Statuto (finalità dell'Associazione) per rimarcare come esse, al di là della necessità di riportare uno o più punti dell'elenco di cui all'art.5 del CTS, siano in sostanziale continuità con il precedente.

Il Segretario prosegue illustrando i punti più innovativi dello Statuto quali la figura dei volontari, le modalità di ammissione degli associati, diritti e doveri degli stessi e l'eventuale perdita della qualifica di associato; a seguire gli organi dell'Associazione e forme di rendicontazione dell'attività svolta.

Il Segretario fa notare che per lo svolgimento delle elezioni rimangono le modalità previste nello Statuto vigente mentre assumono rilievo negli Enti del Terzo Settore la

figura del Segretario, in particolare per la tenuta dei libri sociali, e la figura del Tesoriere che non era definita nell'attuale Statuto.

Il Presidente fa presente che già in data 30 Ottobre dalle ore 10 alle ore 12, con comunicazione contestuale alla convocazione dell'Assemblea, il Segretario e il vice Presidente avevano incontrato i soci interessati per fornire motivazioni e chiarimenti circa il cambio statutario.

Il Presidente chiede agli intervenuti se vi siano altri elementi che necessitano di approfondimenti e chiarimenti.

Non essendo sorte domande, chiede all'Assemblea se intende approvare o respingere il nuovo statuto proposto, in sostituzione di quello attualmente vigente.

I soci presenti all'Assemblea, all'unanimità, si esprimono a favore del nuovo Statuto.

E' dato mandato al Presidente di registrare il nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e di inviarlo successivamente alla Regione Umbria, e di svolgere tutti gli adempimenti susseguenti.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e alle ore 23:10, null'altro essendovi all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Roberto Calabrese

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Daniela Santucci



REGISTRATO A TERNI IL 23/11/2022
AL N. 1496..... MOD. SERIE 3
ATT. I PRIVATI E ESENTI

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
L'ADDETTO

Della Corte Corrado

Corrado Della Corte

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"PRO LOCO Farnetta"

ART. 1) DENOMINAZIONE-SEDE

La Pro Loco Farnetta è un'associazione costituita in data 6 aprile 2001 (Atto Notaio Clericò, Repertorio n. 117.139, Raccolta n. 38176, Registrato a Terni il 17/04/2001), successivamente qualificata come APS (Associazione di promozione sociale) con Determina Dirigenziale n° 12481 del 06/12/2021.

Con il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, d'ora in poi CTS), potrà essere aggiunta la dicitura ETS (Ente del Terzo Settore) in forma estesa o di acronimo. Pertanto, alla fine delle procedure sopra descritte, la denominazione sarà "Pro Loco Farnetta – APS – Ente del Terzo Settore" (o ETS).

ART. 2) SEDE LEGALE

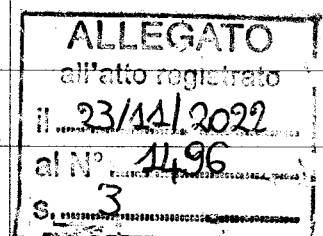
L'Associazione ha sede legale in Farnetta, Via Carlo Alberto 2, Montecastrilli (TR). Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,



nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

a) favorire l'aggregazione di tutti coloro che sono interessati allo sviluppo sociale del territorio in giurisdizione e al miglioramento della qualità della vita nella frazione;

b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti eventuali miglioramenti estetici del territorio e tutte quelle iniziative atte a tutelare, valorizzare e conservare le bellezze naturali, le tradizioni, nonché il patrimonio storico monumentale, ambientale, culturale ed enogastronomico, nonché il patrimonio materiale ed immateriale; conservare e valorizzare il patrimonio storico e antropologico dei parchi naturali, già

esistenti e futuri, presenti nel territorio in giurisdizione e comunque nel comune di appartenenza;

- c) promuovere ed organizzare (anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati) convegni, escursioni, spettacoli pubblici, feste popolari, sagre, manifestazioni sportive, nonché iniziative di promozione e solidarietà sociale, attività di turismo sociale ecc. che possano attirare flussi turistici e rendere più gradito il soggiorno;
- d) proporre, elaborare e realizzare progetti sperimentali in campo turistico, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e/o privati;
- e) operare e collaborare con altri soggetti iscritti al RUNTS, altre Pro Loco, Associazioni, Enti Pubblici e privati per l'eventuale istituzione di nuovi soggetti, anche comprensoriali e/o territoriali, per la promozione sociale e turistica;
- f) promuovere l'aggregazione sociale tra i cittadini della località, lo spirito di fratellanza tra individui anche di località, cultura, estrazione sociale e nazionalità differenti, anche attraverso l'eventuale apertura di circoli U.N.P.L.I. o di altre reti associative, con spazi ricreativi per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
- g) promuovere e sviluppare attività nel settore della promozione sociale e del volontariato a favore della popolazione della località;
- h) promuovere ed eventualmente gestire attività ricreative e/o sportive e/o storico sportive anche in collaborazione con Associazioni Sportive Dilettantistiche;

i) operare nel settore della solidarietà sociale e sanitaria per mezzo di volontariato nei confronti di persone svantaggiate o di collettività estere per aiuti umanitari;

j) promuovere la tutela dei diritti civili;

k) promuovere la formazione culturale e professionale di cittadini, propri soci e/o componenti di altre Pro Loco e/o Associazioni che operano con finalità analoghe, attraverso corsi, convegni e seminari specifici.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni; (lettera f del comma 1);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (lettera i del comma 1);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (lettera k del comma 1);

d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati; (lettera z del comma 1).

L'Associazione inoltre, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, avrà cura, nell'ambito della frazione, di:

- promuovere e consolidare le iniziative già esistenti e radicate sul territorio, quali la festa di Santa Rita da Cascia;

- promuovere il restauro dei locali di culto e dei luoghi di interesse artistico e turistico;

- promuovere la tutela e valorizzazione delle bellezze paesaggistiche in collaborazione anche con Enti istituzionali e/o altre Associazioni del territorio;
- promuovere l'abbellimento delle vie, piazze, luoghi e giardini del paese;
- promuovere e consolidare tradizioni locali anche di carattere ricreativo volte a favorire l'aggregazione sociale e generazionale;
- coltivare l'identità storico-culturale attraverso la diffusione di libri, pubblicazioni ed eventi di interesse specifico per il territorio.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del CTS e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del CTS, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del CTS.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'art. 35, comma 2 del CTS.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,

	introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.	
	Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno un mese possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.	
	Per i soci minorenni, fermo restando il diritto di intervenire nelle Assemblee, il diritto di voto è riservato alla persona che esercita nei suoi confronti la potestà genitoriale.	
	L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:	
	a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	b) il pagamento della quota associativa annuale;	
	c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.	
	L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:	
	a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
	b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;	
	c) accedere alle cariche associative;	
	d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.	
	ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO	
	Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo	
	domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti	

modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30 CTS) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea degli associati è tenuta in seduta ordinaria e in seduta straordinaria.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. approva i bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione; in occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e demanda al Consiglio Direttivo la nomina delle relative cariche come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 17;

- c. eleggere e revocare, se presenti, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri Organi sociali;
 - d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
 - e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
 - h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del CTS.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- j. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, e che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del CTS.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta, consegnata per e-mail o messaggio sms/whatsapp oppure affisso nelle sedi dell'associazione, purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di

seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo. La convocazione è indetta dal Presidente della Pro Loco con avviso (indicante data, ora, luogo e ordine del giorno) portato a conoscenza degli associati, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, consegnata per e-mail o messaggio sms/whatsapp oppure affisso nelle sedi dell'associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente Statuto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui

all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo cinque), eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi.

I componenti sono scelti tra gli associati e sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero Organo e il Presidente deve convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

I consiglieri che risultassero, senza giustificazione preventiva e motivata, assenti per 3 (tre) sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. Nel caso in cui il Consiglio provveda a dichiararne la decadenza, subentra il primo (e successivi) degli associati non eletti: il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Per l'espletamento della sua attività, il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative, tempi e modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse

generale;

- i. ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno sette giorni e sarà consegnata per e-mail o messaggio sms/whatsapp oppure affisso nelle sedi dell'associazione.

In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario può essere scelto tra i consiglieri eletti o, se ritenuto opportuno dal Consiglio, tra i soci (in questo caso non ha diritto di voto alle deliberazioni del Consiglio Direttivo). Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati, registro dei volontari) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere, da scegliersi tra i consiglieri eletti, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. ~

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del CTS.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del CTS.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli

associati;

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal CTS e successive modifiche e integrazioni.

g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del CTS, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'Organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto

gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del CTS – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del CTS.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD

ALTRI ETS

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati, in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, presenti e/o rappresentati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

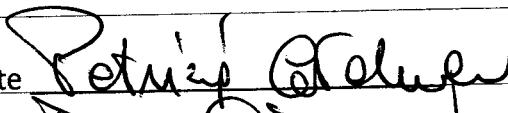
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del CTS, prediligendo quelli operanti sul territorio in giurisdizione.

DISPOSIZIONI FINALI

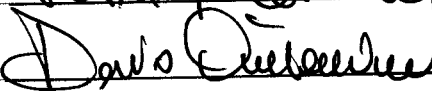
ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS - e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA del Presidente



FIRMA del Segretario



Proloco Farnetta

via Carlo Alberto, 2

05026 Farnetta

(Montecastrilli, Terni)

Part. Iva e C.F. 01237120553

email: proloco.farnetta@gmail.com

Pec: farnettaproloco@pec.it

